

CAPO I

Disciplina delle procedure e delle modalità di stabilizzazione dei rapporti di lavoro “precario” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 558, della legge 27.12.2006 n. 296

Art. 1

Oggetto delle disposizioni regolamentari

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono intese a disciplinare la procedura e le modalità di stabilizzazione del personale “precario” in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 che abbia in atto o abbia intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con l’Amministrazione Provinciale, in attuazione delle prescrizioni normative di cui all’art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’esercizio 2007).
2. Il presente regolamento disciplina gli aspetti di consolidamento dei rapporti di precariato di seguito specificamente indicati nel rispetto dei criteri generali dettati, in materia, dal Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. 28 del 28.2.2007, ai sensi degli artt. 42, comma 2, let. a), e 48, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. La presente disciplina costituisce regolazione speciale e derogatoria in materia di accesso al lavoro con rapporto a tempo indeterminato presso l’amministrazione pubblica locale, ai sensi dell’art. 89, comma 2, let. d), del citato decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 2

Tipologia dei rapporti oggetto di stabilizzazione

1. La disciplina di cui al presente regolamento è intesa alla stabilizzazione del personale dotato dei requisiti di accesso determinati dal successivo art. 4 assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato costituito ai sensi delle disposizioni dettate, in materia, dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’art. 7 del CCNL 14.9.2000 del comparto contrattuale regioni ed enti locali, per le parti ancora applicabili, e dall’art. 36 del citato decreto legislativo n. 165/2001.
2. Possono essere ammessi alle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, in relazione a posizioni professionali ascritte alle categorie del vigente ordinamento professionale del personale dipendente dagli enti locali, di cui al CCNL 31.3.1999.
3. Restano esclusi, dalla facoltà di stabilizzazione ai sensi del presente regolamento, i soggetti che abbiano in atto o abbiano costituito rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali valgono le riserve disciplinate dalle presenti norme regolamentari di cui al Capo II, ai sensi dell’art. 1, comma 560 della legge finanziaria per l’anno 2007.
4. Le procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento non possono essere effettuate per l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di personale ascritto a qualifica dirigenziale.

Art. 3

Determinazione del servizio prestato e principi di riferimento

1. I requisiti di servizio utile ai fini dell'accesso alle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento debbono essere conseguiti esclusivamente presso l'Amministrazione Provinciale, ai fini della determinazione, quale requisito, di uno specifico periodo temporale idoneo a consentire la valutazione dello stesso quale bisogno funzionale di natura strutturale dell'Ente, a fronte del quale procedere alla stabilizzazione del relativo rapporto.
2. Non può essere considerato quale servizio utile, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva di stabilizzazione di cui alla presente disciplina, il servizio che sia stato prestato, presso l'Amministrazione, prima del quinquennio precedente l'entrata in vigore della legge 27.12.2006, n. 296, ovvero prima della data del 1° gennaio 2002 (periodo quinquennale intercorrente dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006).
3. Le disposizioni del presente regolamento sono rispettose dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione dell'Ente, ai sensi dei vigenti principi costituzionali in materia di accesso all'impiego presso l'amministrazione pubblica, nonché dei relativi corollari di principio desumibili dagli artt. 35 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento ai seguenti principi in materia di accesso di cui al comma 3 del richiamato art. 35:
 - a) adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento
 - b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, in grado di verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione professionale da ricoprire
 - c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

Art 4

Requisiti di servizio per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione

1. Alla procedura intesa alla stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro di cui al precedente art. 2, possono partecipare coloro che, considerando il periodo quinquennale intercorrente dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, presentano i seguenti requisiti di servizio o di posizione giuridica:
 - a) personale in servizio alla data del 1° gennaio 2007 che abbia maturato tre anni di servizio, anche non continuativo, alla stessa data
 - b) personale che maturi tre anni di servizio, anche non continuativo, per effetto di obbligazioni contrattuali assunte e perfezionate anteriormente alla data del 29 settembre 2006
 - c) personale non più in servizio alla data del 1° gennaio 2007 che abbia maturato tre anni di servizio, anche non continuativo, alla stessa data.
2. Ai fini di cui alla lettera b) del precedente comma, si considerano obbligazioni contrattuali giuridicamente perfezionate anteriormente alla data del 29 settembre 2006 le stipule di contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato e di eventuali proroghe del termine finale nell'ambito degli stessi assunto sino alla concorrenza del requisito di anzianità di servizio ivi prescritto. La stabilizzazione potrà essere effettuata dal momento di effettiva maturazione dei tre anni di servizio.
3. Non possono essere considerati, per le finalità di computo dei requisiti di accesso di cui sopra, i periodi di servizio relativi a stipulazioni contrattuali, anche attinenti alla proroga

del termine finale del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, intervenute successivamente alla data del 28 settembre 2006.

4. Il requisito di anzianità relativo ai tre anni di servizio di cui al comma 1, in considerazione del rapporto unitariamente costituito presso l'Amministrazione procedente, è da intendersi realizzato in virtù di servizio prestato o da prestarsi, anche cumulativamente, presso qualsiasi struttura organizzativa dell'Amministrazione, secondo i criteri di computo in seguito indicati.
5. Il lavoratore che, con uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato costituiti, con l'Amministrazione, nell'ambito del periodo di computo di cui al comma 1 del presente articolo, non abbia conseguito l'anzianità minima di servizio richiesta dal presente regolamento non può partecipare ad alcuna procedura di stabilizzazione intesa alla costituzione di uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 5

Criteri di computo del servizio utile ai fini dell'ammissione alle procedure di stabilizzazione

1. Il periodo di servizio prestato da ritenersi utile ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione è quello determinato nell'ambito del contratto individuale di lavoro di volta in volta stipulato, ivi compresa l'eventuale proroga di periodi di servizio prestato, a prescindere dal fatto che la prestazione sia stata effettivamente resa, dal lavoratore, nell'ambito di tale rapporto di lavoro, come nel caso di assenze dal lavoro in applicazione di istituti contrattuali, regolamentari o legislativi computabili come servizio prestato.
2. Non sono computabili nell'ambito del periodo di servizio utile ai fini del presente regolamento, i periodi temporali nel corso dei quali, pur in assenza di rapporto di lavoro giuridicamente perfezionato e delle relative obbligazioni contrattuali, siano stati riconosciuti emolumenti economici non di natura retributiva, come, a titolo meramente esemplificativo, i periodi di riconoscimento del trattamento indennitario di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151.
3. Nel periodo di servizio di cui sopra non sono computabili, altresì, i periodi temporali corrispondenti all'utilizzo, nell'ambito del rapporto di lavoro costituito a tempo determinato, di istituti contrattuali, legislativi e regolamentari, come talune forme di permessi, di aspettative e di congedi, che non abbiano dato luogo all'applicazione di alcun trattamento retributivo ed ai relativi versamenti contributivi, nonché al riconoscimento dell'anzianità di servizio per la durata degli stessi (es. art. 7, comma 10, let. c), del C.C.N.L. 14.9.2000.
4. Il periodo di lavoro utile ai presenti fini è da computarsi a giorni calcolati quale somma matematica dei singoli periodi di prestazione lavorativa. A tal fine il periodo triennale di servizio richiesto corrisponde, convenzionalmente a n. 1080 giorni complessivi, assumendo l'anno di servizio quale periodo di n. 12 mesi convenzionali ed il mese di n. 30 giorni ciascuno.
5. Ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento, i servizi prestati nell'ambito del triennio richiesto per l'accesso potranno essere considerati utili esclusivamente laddove, per il periodo triennale di che trattasi, il rapporto o i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato abbiano interessato, con carattere di prevalenza temporale rispetto al ridotto triennio, identiche posizioni giuridiche (categoria contrattuale),

lo stesso profilo professionale e in subordine la stessa area funzionale rispetto al posto destinato alla stabilizzazione.

6. Il periodo di servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nella forma del tempo parziale viene valutato proporzionalmente al servizio a tempo pieno, fermo restando il requisito dei 3 anni di servizio.

Art. 6 Graduatorie vigenti

1. Le procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento non possono essere realizzate di norma laddove operino graduatorie per assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella posizione giuridica e professionale (categoria e profilo professionale) interessata dalla procedura di stabilizzazione ancora giuridicamente vigenti alla data di attivazione delle procedure stesse. In sede di Piano Occupazionale verranno decise le modalità di copertura dei posti e le graduatorie da cui attingere.
2. L'attivazione delle procedure di stabilizzazione disciplinate dal presente regolamento, in ogni caso, è possibile laddove, pur in presenza di graduatorie ancora valide ai sensi di cui sopra, il consolidamento del rapporto del personale precario interessi posti istituiti dopo l'indizione della relativa procedura selettiva, ai sensi dell'art. 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono da considerarsi ancora giuridicamente operanti, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di proroga dei termini di validità delle graduatorie nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 19, comma 1, L. 448/2001, all'art. 34, comma 12, L. 289/2002, all'art. 3, comma 61, L. 350/2003, all'art. 1, comma 100, della legge n. 311/2004 ed all'art. 1, comma 536, secondo periodo, della legge n. 296/2006, le graduatorie per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che erano vigenti, sia perché in corso la vigenza ordinaria triennale, sia perché prorogate, nel corso degli anni 2002 (per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno per l'anno 2001), 2003, 2004 e 2005.

L'attuale scadenza di graduatorie per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato i cui termini di validità avessero giuridica scadenza prorogata in attuazione di norme legislative nel tempo vigenti, nel corso dell'anno 2008, è da ritenersi individuata, ai sensi del combinato disposto recato dalle predette disposizioni legislative, alla data del 31 dicembre 2008.

4. Le graduatorie per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato formate nel corso degli anni 2006 e 2007 restano valide sino alla loro giuridica scadenza.
5. Le graduatorie di cui sopra possono essere utilizzate per la copertura dei posti originariamente messi a selezione, nonché per quelli che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, ai sensi del richiamato art. 91, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Art. 7 Attivazione delle procedure di stabilizzazione

1. Le procedure di stabilizzazione di cui al presente regolamento sono attivate mediante apposita previsione di assunzione o selezione, in relazione alle corrispondenti posizioni

professionali interessate, nell'ambito del programma triennale ed annuale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 ed all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001.

2. Nell'ambito del programma di cui sopra sono indicate le posizioni professionali interessate dal reclutamento straordinario mediante stabilizzazione, attraverso la specificazione dei profili professionali e delle categorie contrattuali interessate, nonché il termine temporale di costituzione del rapporto previsto e la relativa spesa generata a carico del bilancio dell'Amministrazione, nel rispetto, comunque, dell'obiettivo di miglioramento dei saldi finanziari oggetto del patto di stabilità interno per l'anno 2007 di cui all'art. 1, commi 676 e seguenti, della legge n. 296/2006, ai sensi del comma 558 della medesima legge finanziaria n. 296/2006.
3. Le previsioni del piano dei fabbisogni di cui al presente articolo sono sottoposte all'accertamento del Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale provvede a rendere, altresì, apposita attestazione circa l'osservanza delle misure oggetto del patto di stabilità interno di cui sopra ai fini della stabilizzazione del personale precario

Art. 8

Procedura di stabilizzazione

1. La procedura di stabilizzazione avviene direttamente tramite l'assunzione con contratto a tempo indeterminato nel caso in cui i soggetti aventi i requisiti di servizio di cui ai precedenti articoli 4 e 5 siano stati assunti a tempo determinato in esito a scorrimento di graduatorie formate a seguito dell'espletamento di procedure selettive pubbliche od in esito ad avviamento da parte del Centro per l'Impiego ed il numero dei posti da ricoprire sia pari o superiore a quello dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per la stabilizzazione.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma ma con un numero di posti da ricoprire inferiore a quello dei candidati, si procede con selezione riservata, secondo le modalità più avanti indicate, mirante ad individuare l'ordine di priorità nel procedimento di stabilizzazione.
3. Nell'ipotesi in cui i soggetti aventi i requisiti di servizio di cui ai precedenti articoli 4 e 5 siano stati assunti a tempo determinato in esito a scorrimento di graduatorie formate con modalità diverse (es. punteggi titolo di studio, superamento prove di gruppo, selezioni per soli titoli, selezioni su *curricula*, etc.) si procede con apposita selezione riservata mirante a stabilire anche l'idoneità all'impiego.
4. La procedura di selezione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è attivata mediante apposito invito a presentare domanda di partecipazione alla stessa recapitata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a ciascun interessato presso il luogo di residenza o il domicilio agli atti dell'Amministrazione.
5. Ai fini di provvedere ad un'idonea conoscibilità della procedura stessa nei confronti dei soggetti interessati, l'Amministrazione ha facoltà di procedere anche alla pubblicizzazione del procedimento di selezione mediante specifico avviso pubblico da divulgare in apposita sezione del sito internet istituzionale e/o attraverso ulteriori ed idonee forme di diffusione conoscitiva della procedura stessa. L'ulteriore forma diffusiva di cui al presente comma è obbligatoria nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo per ritenere che agli atti dell'Amministrazione risultino archiviati dati non aggiornati in relazione all'esatta indicazione del luogo di residenza o di domicilio degli interessati alla procedura di selezione e l'Ente sia oggettivamente impossibilitato al loro aggiornamento.

6. L'istanza di partecipazione alla procedura di selezione è presentata nel termine massimo di giorni quindici decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 completa di ogni indicazione, autocertificazione e dichiarazione sostitutiva nell'ambito della comunicazione stessa richiesta.
7. Non saranno prese in considerazione, ai fini della partecipazione al procedimento di selezione, le istanze pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine perentorio di cui sopra, nonché le domande incomplete o mancanti di elementi essenziali richiesti dall'invito a partecipare.

Art. 9

Selezioni per la stabilizzazione

1. La procedura di selezione prevede necessariamente l'esperimento di apposite prove selettive correlate alla specifica professionalità oggetto di consolidamento del rapporto, nel rigoroso rispetto dei principi generali che presiedono alle procedure selettive presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento al principio di adeguata selezione recato dalla let. b) del richiamato comma 3.
2. In riferimento al momento selettivo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10, le procedure di selezione vengono esperite mediante la somministrazione delle prove selettive previste dal vigente Regolamento dell'Ente sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive in relazione a ciascuna posizione professionale oggetto di stabilizzazione, cui si opera, in questa sede, specifico rinvio ricettizio.
3. Ad esito delle procedure di selezione sarà formata apposita graduatoria di merito per ciascuna procedura intesa all'acquisizione del personale precario, in relazione al punteggio riportato da ciascun partecipante alla stessa.
4. La graduatoria resterà valida per il periodo di tre anni dalla data di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, potendo, in tale periodo, essere utilizzata, ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull'accesso vigenti presso l'Amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, sempre nel rispetto, delle facoltà assunzionali correlate alle graduatorie per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato allo stato ancora operanti.

Art. 10

Contenuti della procedura selettiva

1. La selezione configura il necessario superamento, da parte del candidato, di prove d'esame che, in relazione alle diverse posizioni di lavoro, alle posizioni giuridiche e ai profili professionali, consisteranno, in ogni caso, almeno in una prova scritta (anche a contenuto teorico-pratico) o pratico-attitudinale ed una prova orale.
2. Le prove d'esame devono accertare, da parte del candidato, il grado di preparazione globale, le capacità critiche, attitudinali e professionali e l'autonomia di giudizio. I criteri di valutazione, pur non potendo prescindere da una conoscenza più o meno dettagliata della materia tecnica correlata alla posizione di lavoro interessata, devono tener conto del livello

di competenza attitudinale e professionale espresso dal candidato come capacità cognitive, analitiche e progettuali dei contenuti e delle funzioni della posizione di lavoro.

3. Del candidato devono essere valutate, altresì, le capacità relazionali e decisionali, nonché l'orientamento alla comunicazione in relazione alla posizione oggetto di stabilizzazione.
4. Le specifiche prove d'esame e le materie oggetto delle stesse sono espressamente indicate nell'avviso selettivo trasmesso al singolo interessato ai sensi dell'art. 8.
5. I punteggi delle prove d'esame saranno espressi in trentesimi (con la possibile utilizzazione di una sola cifra decimale). Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova, una votazione di almeno 21/30 o valutazione proporzionalmente corrispondente. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e/o teorico-pratica e dalla votazione conseguita nel colloquio.

Art. 11

Consolidamento del rapporto di lavoro

1. Sia nel caso di cui all'art.8, comma 1, sia nel caso d'espletamento di procedura selettiva riservata, l'Amministrazione provvede al consolidamento del rapporto di lavoro nei confronti del personale interessato attraverso la stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
2. La stipulazione del contratto individuale di cui sopra determina, per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato ancora in atto al momento della stipula stessa, la conversione del rapporto di lavoro precario in corrispondente rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla posizione professionale oggetto di stabilizzazione.
3. I lavoratori che risultino stabilizzati a seguito delle procedure disciplinate dal presente regolamento sono soggetti a specifico periodo di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di cui all'art. 14-bis del CCNL 6.7.1995, in relazione alla posizione professionale acquisita in esito al procedimento di stabilizzazione.

Art. 12

Personale docente I.T.I.P. "E.Fermi"

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al personale docente dell'I.T.I.P. "E.Fermi" in quanto compatibili con l'ordinamento scolastico con la precisazione che:
 - a) Il servizio utile dovrà essere riferito alla medesima classe di concorso oggetto di stabilizzazione;
 - b) Il personale docente interessato alla procedura di stabilizzazione dovrà essere altresì in possesso dell'abilitazione prevista dall'ordinamento statale.

Art. 13

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di reclutamento di personale dipendente recate dal vigente

Regolamento dell'Ente sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive, in quanto compatibili con le specifiche finalità della presente disciplina.

2. Per quanto attiene alle più rilevanti questioni interpretative inerenti alle presenti disposizioni regolamentari, si fa riferimento ai vigenti principi costituzionali ed alle disposizioni di legge e di regolamento generale applicabili, in materia di accesso all'impiego, alle amministrazioni pubbliche locali.
3. A tal fine il competente organo gestionale adotterà apposito provvedimento motivato ossequioso dei predetti principi e disposizioni normative, nonché di eventuali atti di indirizzo assunti dagli organi di governo dell'Amministrazione, nel pieno rispetto, comunque, del dovere di perseguimento dell'interesse pubblico in ogni caso sotteso all'azione dell'Ente.

CAPO II

Riserve al personale con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 1

Riserva ai collaboratori nelle procedure di accesso con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato

1. Per le selezioni finalizzate alla formulazione di graduatorie per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Amministrazione è disposta una riserva, ai sensi dell'art. 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. al personale che abbia costituito rapporti di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
2. Il servizio utile per partecipare alla riserva di cui sopra, fermi restando i requisiti richiesti dal vigente Regolamento dell'Ente sulle modalità di assunzione agli impieghi, requisiti d'accesso e procedure selettive, è quello prestato esclusivamente presso questa Amministrazione nella stessa area funzionale del profilo oggetto della selezione, con rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, comma 1, num. 3), del C.P.C., esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno, raggiunta al 29 settembre 2006, fermo restando che i periodi valutabili sono quelli prestati nel quinquennio antecedente tale data.
3. Per l'individuazione dell'area funzionale si farà riferimento alla posizione INAIL relativa ai singoli rapporti di collaborazione.
4. Ai fini della partecipazione alla riserva regolata dalle presenti norme non costituisce impedimento l'assenza di rapporto in atto, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, alla data di cui sopra.
5. La presente riserva opera per almeno il 60% dei rapporti di lavoro che l'amministrazione intende costituire con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo le specifiche indicazioni dell'avviso concorsuale.
6. Nell'ambito della medesima graduatoria ove siano collocati candidati esterni che non godono di riserva e candidati che godono della riserva ai sensi del presente regolamento, la stessa produce effetti, in percentuale, ove se ne realizzino i presupposti, mediante costituzione di rapporti con personale esterno sino alla realizzazione delle effettive condizioni di operatività della riserva.
7. La riserva di cui al presente articolo opera esclusivamente per le procedure selettive indette nel triennio 2007-2009. Per indizione si intende la pubblicazione del relativo avviso in attuazione delle vigenti disposizioni.
8. L'Amministrazione procederà, in relazione alle proprie esigenze di servizio, all'indizione di selezioni per la formulazione di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo determinato riservando una quota del totale dei posti programmati nell'ambito del programma dei fabbisogni di personale di cui all'art. 7, comma 2, del CCNL 14.9.2000 ai soggetti riservatari come di seguito indicato:

- a) nelle selezioni per la formulazione di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo determinato alla categoria D la riserva opera per l'80% dei rapporti di lavoro che l'Amministrazione andrà a costituire utilizzando quelle graduatorie;
 - b) nelle selezioni per la formulazione di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo determinato alla categoria C la riserva opera per il 70% dei rapporti di lavoro che l'Amministrazione andrà a costituire utilizzando quelle graduatorie;
 - c) nelle selezioni per la formulazione di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo determinato alla categoria B3 la riserva opera per il 60% dei rapporti di lavoro che l'Amministrazione andrà a costituire utilizzando quelle graduatorie
9. Fermi restando i requisiti generali e speciali per partecipare alle selezioni così come individuati nei relativi avvisi, il collaboratore che vanta l'anzianità di servizio descritta ai commi 1 e 2 del presente articolo, nella domanda di partecipazione alla selezione può dichiarare di avere titolo a godere della riserva e di volersene avvalere.
10. La dichiarazione di cui al comma precedente può essere fatta con riferimento ad una sola delle selezioni per la formulazione di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo determinato che l'Amministrazione intende indire e che individua nell'ambito del programma triennale dei fabbisogni di personale.
11. Una volta effettuata la dichiarazione di cui ai commi che precedono, il collaboratore non potrà più avvantaggiarsi della riserva disposta in ordine ad altre procedure selettive.
12. Le selezioni di cui al presente articolo sono effettuate "per titoli di servizio e prove". Pertanto, ai fini della formulazione della graduatoria, verrà valutato esclusivamente il servizio prestato con contratto di lavoro subordinato presso Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs.165/2001 nella stessa area funzionale e con la medesima categoria/qualifica contrattuale o superiore rispetto al profilo professionale oggetto della selezione.

La valutazione del servizio, nel limite massimo di anni 10, verrà effettuata con le seguenti modalità:

- punti 1,2 per ogni anno
- punti 0,1 per ogni mese
- punteggio massimo attribuibile punti 12

La valutazione avverrà tenendo conto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni (che si computano come un mese intero), trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite.

Il servizio prestato a tempo parziale sarà valutato in misura proporzionale al tempo pieno.

Il servizio verrà valutato fino alla data di scadenza dell'avviso di selezione.



Provincia di Modena

Servizio Amministrativo Personale
telefono 059 209 232 fax 059 209 229
viale Martiri della Libertà 34, 41100 Modena c.f. e p.i. 01375710363
centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it

Modena, 9 luglio 2007